

**Pubblicato il 25/03/2024**

Faq. n. 3 - Quesito: Siamo a chiedere se l'impresa scrivente, qualificata per la categoria prevalente OG3 con classifica corrispondente all'intero importo dell'appalto può qualificarsi nella ,categoria scorporabile OG6 ricorrendo al subappalto qualificante subappaltando totalmente il 100% delle lavorazioni OG6 ad impresa in possesso di idonea ed adeguata qualificazione, coprendo tale carenza con riferimento alla qualificazione in OG3-VII, ai sensi dell'art 92, commi 1 e 7, del D.P.R. 207/2010, secondo quanto statuito da Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato Sentenza n. 9/2015, come ribadito da Tar Lazio , Roma, Sez. II Bis , 06 marzo 2019 , n.3023.Pertanto, attraverso il subappalto delle lavorazioni indicate acquisisce la qualificazione per partecipare all'appalto. e di cui all'assenza di limiti quantitativi fissi al subappalto, ai sensi della variazione dal 01/11/2021 con la quale intende qualificarsi Risposta: Premesso che con la nuova disciplina del sistema di qualificazione degli operatori economici introdotta dal D.lgs. n. 36/2023 e nell'attuale vigenza dell'art. 12 D.L. n. 47/2014, tutte le categorie di opere scorporabili, sia generali che specializzate, devono, dal 1 luglio 2023, considerarsi a qualificazione obbligatoria. Si conferma che, ai fini della qualificazione, l'operatore economico dovrà essere in possesso della relativa qualificazione con riguardo alla categoria scorporabile, oppure, se qualificato con riguardo alla sola categoria prevalente per l'intero importo dell'appalto dovrà necessariamente ricorrere al subappalto qualificante, indicando tale circostanza nella dichiarazioni da prodursi in sede di gara.